COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 189

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 189, 190
MAGNO 190
FRANZO 190

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BARTOLOMEI e MONETI: Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048 relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana. (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1446) 190

PRESIDENTE 190, 192, 193, 195
PALA, *Relatore* 190, 193, 195
ANTONINI 193
BECCASTRINI 194
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 195

Votazione segreta:

PRESIDENTE 199

La seduta comincia alle 9,05.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Scricciolo e Ferri Mauro sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Colombo Renato e Ferraris Giuseppe.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli membri della Commissione hanno rilevato, all'ordine del giorno della seduta odierna è iscritta la discussione della proposta di legge degli onorevoli senatori Bartolomei e Moneti relativa all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana. Questo provvedimento, già approvato dal Senato, è pervenuto a noi prima della chiusura dei lavori parlamentari e l'esame del provvedimento stesso è stato sollecitato da diverse parti, perché esso serve a meglio regolarizzare il funzionamento dell'Ente autonomo suddetto e a definire il territorio sul quale l'Ente opera. Per questi motivi l'ho iscritto con precedenza all'ordine del giorno.

Non ho ritenuto iscrivere all'ordine del giorno anche altri provvedimenti, dato che lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea occuperà anche le sedute antimeridiane della Camera.

Nel frattempo sono stati presentati dal Governo alcuni disegni di legge (1527, 1485, 1536 e 1537), che dovremo discutere al più pre-

sto. Dal Senato è stata trasmessa infine la proposta di legge dei senatori Schietroma e Viglianesi (n. 1339), unitamente ad altri provvedimenti.

Nelle successive sedute mi propongo di iscriverli all'ordine del giorno, man mano che perverranno i pareri delle Commissioni competenti.

L'onorevole Magno ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MAGNO. Da molto tempo noi sollecitiamo la messa all'ordine del giorno della proposta di legge degli onorevoli Sereni ed altri (n. 570) riguardante l'istituzione di un fondo nazionale di solidarietà contro le avversità climatiche.

Voglio ancora ricordare che prima delle ferie estive la Commissione speciale per l'esame del Bilancio semestrale si è espressa favorevolmente su questo punto, approvando un ordine del giorno con il quale veniva sollecitata l'istituzione di questo Fondo nazionale di solidarietà. Quindi, dato che le proposte relative sono state assegnate alla nostra Commisione con procedura di urgenza, vorrei pregare la Presidenza di metterle sollecitamente all'ordine del giorno. La prima di esse è a firma dell'onorevole Sereni e di altri deputati comunisti e socialisti (n. 570), l'altra reca la firma dell'onorevole Romita e di altri deputati socialdemocratici (n. 583).

FRANZO. Devo in proposito ricordare che anche il nostro Gruppo ha da tempo presentato una proposta di legge – che porta la firma degli onorevoli Bonomi, Truzzi ed altri (n. 295) – in ordine alla istituzione di un Fondo di solidarietà contro le calamità naturali. Anche noi riteniamo opportuna una sollecita discussione del provvedimento, chiedendo che siano poste all'ordine del giorno le varie proposte di legge in materia, eventualmente abbinate fra loro.

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli colleghi che iscriverò al più presto possibile questi provvedimenti all'ordine del giorno, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari, i quali ci terranno impegnati anche – ripeto – con sedute antimeridiane per la discussione dei provvedimenti sui patti agrari in Assemblea. Questo ci sconsiglia, almeno per questo periodo, di porre all'ordine del giorno un argomento così impegnativo e che non si può esaurire in una sola seduta. Comunque assicuro che terrò nel debito conto le richieste formulate dagli onorevoli colleghi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Moneti: Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1446, d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Moneti, concernente integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativa all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana.

La proposta di legge è già stata approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 giugno 1964.

Comunico che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), investite del parere su questo provvedimento, si sono espresse in senso favorevole.

Il Relatore, onorevole Pala, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PALA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la legge che è oggetto della nostra considerazione riguarda « integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana ».

La legge istitutiva dell'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscano, prevede una vasta serie di compiti che vanno dallo studio e redazione dei progetti, al finanziamento e alla esecuzione delle opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria, alla assistenza tecnica e finanziaria, alla promozione di organismi cooperativi e al coordinamento della attività dei consorzi, di associazioni e di singoli interessati alla pratica della irrigazione.

L'Ente è nato con un programma ampio e complesso, interessante un territorio, compreso tra la Toscana e l'Umbria, che, pur avendo una grande tradizione agricola ed un forte potenziale produttivo, ha attraversato e attraversa una difficile situazione di crisi.

Questo territorio, indicato dalla succitata legge n. 1048, è costituito da zone che presentano caratteristiche evidenti di affinità sotto il profilo orografico, economico e storico. I numerosi studi, dai più recenti fino ai più remoti, quale quello del celebre idraulico del '700 Vittorio Fossombroni, promossi sull'argomento, pongono in evidenza l'interesse oggettivo di questi comprensori e dimostrano la interdipendenza dei bacini idrografici del-

l'Arno aretino, della Chiana, con quelli del Trasimeno e dell'alto Tevere umbro toscano, intorno ai quali si è infatti sviluppato nel tempo un tipo di economia agricola omogenea, sia in ordine ai sistemi di conduzione, di cultura, che di mercato.

Questa omogeneità fisica ed economica del territorio ha posto perciò il problema di valutare e di coordinare la spesa pubblica in una impostazione organica ed in un quadro unitario di interventi.

La legge istitutiva dell'Ente parte, infatti, dal concetto che nell'attuale sistema di economia integrata, l'irrigazione non può essere, per quanto elemento primario ed essenziale di propulsione, un fatto a se stante, ma deve essere considerata un presupposto di base che si inserisce in una serie di interventi da svilupparsi in tempi paralleli e successivi.

Da ciò quella serie di compiti, non limitati alla sola attività di irrigazione, previsti dall'articolo 2 della legge istitutiva, ai quali all'inizio ho accennato.

L'Ente di irrigazione non ha però avuto modo di sviluppare in questi anni la sua attività per la mancanza di alcune condizioni giuridiche. Tale carenza ha determinato la sospensione della esecutività, da parte dei competenti organi dello Stato, di opere di bonifica e di irrigazione per le quali erano già stati elaborati i progetti, era stata compiuta l'istruttoria con la piena approvazione tecnico economica degli stessi ed era pure stata ottenuta dal Ministero la copertura finanziaria necessaria alla loro realizzazione. Mancava cioè l'esatta delimitazione dei confini del territorio di operatività dell'Ente, indicato solo genericamente all'articolo 1 della legge istitutiva, e mancava una precisa individuazione delle zone da classificare in detto territorio comprensori di bonifica, che l'articolo 11 della citata legge prevede esplicitamente, senza evidentemente poterle definire.

La proposta di legge in oggetto ha appunto principalmente come fine quello di chiarire questi termini e di permettere così alla legge istitutiva di operare concretamente.

Con l'articolo 1, infatti, e con il primo comma dell'articolo 2, si stabilisce l'esatta delimitazione dei confini del territorio d'interesse dell'Ente (confini che sono indicati nell'allegato *A*), e si individuano le zone da classificare a comprensori di bonifica di prima categoria, stabilendone i precisi confini, come dall'allegato *B*.

Con la proposta di legge in esame si vuole inoltre assicurare la più efficace azione dell'Ente sia con una ulteriore precisazione delle provvidenze estese al territorio in cui l'Ente opera, sia con una più funzionale strutturazione dei suoi organi amministrativi.

Infatti, con le norme previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 si estendono al territorio in cui opera l'Ente una serie di provvidenze previste dalle norme sulla bonifica integrale e dal Piano verde, nonché le norme di cui al regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530; norme che ricorderemo specificatamente in seguito.

Con l'articolo 3 si stabilisce che laddove non esistano consorzi tra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i compiti sanciti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Con l'articolo 4 e seguenti vengono apportate modifiche agli organi amministrativi dell'Ente per quanto attiene alla struttura, ai poteri, alla durata e alla rappresentatività di essi.

Le provvidenze estese al territorio in cui opera l'Ente sono quelle previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale dagli articoli 8, 11 e 24 della legge n. 454 (Piano verde); dall'articolo 19 del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1530.

L'articolo 7 citato al secondo comma dice: « Le opere di cui all'articolo 2, lettera *a*), e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura, quando siano da eseguire per la bonifica di comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle isole, sono a totale carico dello Stato ».

Il terzo e il quarto comma dello stesso articolo 7 precisano l'entità di questi oneri: « La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato per il 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni. Nei comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92 per cento ».

L'articolo 44 citato, al secondo e al terzo comma, reca: « Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.

Nella spesa d'impianto di cabine di trasformazione e di linea fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo lo Stato concorre nella misura del 45

per cento, e nella spesa di macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento, nella misura del 25 per cento ».

Gli articoli 8, 11, 24 del Piano verde, di cui tralascio la citazione in dettaglio, si riferiscono ai contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, per irrigazione e agevolazioni per la esecuzione di opere pubbliche.

Le norme, infine, di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530, precisano che nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi artificiali destinati prevalentemente ad irrigazione.

L'articolo 4 della proposta di legge sostituisce il corrispondente articolo 4 della legge istitutiva.

Esso modifica la struttura degli organi amministrativi quale era prevista dalla legge istitutiva, con la creazione di un organo intermedio rappresentato dalla Giunta esecutiva e con la creazione di un altro vice-presidente in aggiunta a quello già previsto.

La creazione della Giunta si ritiene necessaria per due motivi di carattere funzionale: un motivo di tempo, in quanto non è praticamente possibile convocare in continuazione un consiglio di amministrazione che risulta composto di un rilevante numero di membri; un motivo di ordine finanziario, in considerazione del fatto che la convocazione del consiglio di amministrazione comporta indubbiamente oneri considerevoli.

La Giunta esecutiva dovrebbe rendere più rapida ed efficiente la funzionalità dell'Ente e dovrebbe inoltre permettere – essendo in diretto rapporto con il Presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione – un allargamento delle possibilità di controllo.

La creazione del secondo vice-presidente ed il criterio di costituzione della Giunta esecutiva, previsto dal terzo comma dell'articolo 4 hanno come fine quello di assicurare una maggiore rappresentatività degli organi esecutivi del consiglio di amministrazione, particolarmente in considerazione del fatto che l'Ente opera sul territorio di più province.

La durata in carica degli organi esecutivi è portata da 4 a 2 anni.

Per il collegio dei revisori dei conti, ai tre revisori effettivi vengono aggiunti tre supplenti.

L'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 sono in diretta conseguenza della modificazione strutturale degli organi amministrativi.

Con l'articolo 5 si stabilisce la competenza della Giunta esecutiva.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 5 della legge istitutiva. In esso vengono definite le funzioni del Presidente.

Per quanto riguarda l'articolo 7, non ritengo necessario un particolare commento. L'articolo 7 della legge istitutiva cui si riferisce prevede che, ai fini della designazione delle terne per la nomina del Presidente e del vice-presidente, il consiglio è convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal Commissario governativo.

Onorevoli colleghi, nel concludere questa relazione, che mi auguro sia stata sufficientemente chiara ed esauriente, mi permetto di rivolgere loro l'invito ad approvare questa proposta di legge.

Si darà così finalmente all'Ente per la irrigazione della Val di Chiana l'assetto giuridico e la funzionalità necessaria a porlo in condizioni di svolgere la propria attività per il rinnovamento economico e sociale delle zone in cui opera, secondo le legittime aspettative delle popolazioni interessate, nel quadro più vasto dello sviluppo dell'agricoltura italiana.

Un'ultima osservazione vorrei fare – che riguarda il titolo dell'Allegato *A* della legge in oggetto – in modo che in sede di coordinamento si addivenga possibilmente alla variazione del titolo stesso, il quale, nel testo sottoposto al nostro esame, parla di delimitazione del territorio di operatività dell'Ente. La dizione « operatività » era riportata anche all'articolo 1 dell'originaria proposta di legge, e fu mutata in « interesse » dalla competente Commisione senatoriale in sede di approvazione dell'articolo. Sarebbe necessario mutare in tal senso anche il titolo della tabella *A*, in quanto io riterrei che si debba seguire un concetto più vasto specialmente perché, trattandosi di irrigazione, potrebbe rendersi necessario interessarsi anche di opere poste fuori dallo stretto ambito di quel territorio i cui confini sono delimitati dalla tabella stessa.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato la chiara relazione dell'onorevole Pala. In merito all'ultimo rilievo formulato dal relatore, desidero fargli rilevare che, se modifichiamo questa parola, il provvedimento rischia di tornare al Senato.

PALA, *Relatore*. È una modifica di natura strettamente formale, che si potrebbe fare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANTONINI. Per conto della mia parte politica devo riscontrare preliminarmente l'esistenza di una violazione palese della legge che istituisce l'Ente di irrigazione della Val di Chiana. L'onorevole Presidente e l'onorevole Sottosegretario sanno che il 18 ottobre 1961 fu approvata la legge istitutiva, con la quale veniva stabilito che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore sarebbe stato insediato il consiglio d'amministrazione, avendo il commissario il compito di preparare appunto l'insediamento del consiglio d'amministrazione. Ora sono passati 34 mesi senza che il consiglio d'amministrazione sia ancora entrato in funzione. Nel gennaio del 1964 il Ministro dell'agricoltura ha firmato il decreto per la nomina di tale consiglio, ma questo non è entrato in funzione.

Quello che maggiormente ci sorprende è che prima ancora che il consiglio d'amministrazione abbia svolto la sua attività, che abbia preso qualche iniziativa, che comunque abbia dimostrato che non c'è possibilità di funzionamento secondo quanto era stato previsto dalla legge originaria, viene proposta un'integrazione e una modifica. Si propongono due vicepresidenti, invece di uno. Forse questa modifica dipenderà dall'esigenza di soddisfare la rappresentatività delle varie forze politiche; comunque ci sembra strano che si proponga di modificare il consiglio d'amministrazione, quando questo deve ancora essere insediato. Si tenga dunque presente che il consiglio d'aministrazione per 34 mesi non è entrato in attività e il commissario ha operato abbastanza sollecitamente per proprio conto; e senza interpellare nessuno ha elaborato piani, ha iniziato delle opere. Certamente il commissario e i suoi tecnici avranno anche avuto una parte importante nella proposta di legge che oggi stiamo discutendo e in cui si prevede l'allargamento della competenza dell'Ente e l'allargamento del comprensorio di prima categoria; cose queste importanti, perché si tratta di utilizzare mezzi che lo Stato mette a disposizione per l'intero territorio.

In questa opera però il commissario non ha interpellato nessuno, né le amministrazioni comunali, né quelle provinciali, né le organizzazioni economiche che avevano e hanno le loro proposte concrete da sottoporre e che peraltro parzialmente sono state già in pratica applicate.

Nell'Umbria, ad esempio, il centro regionale per lo sviluppo economico, istituito con decreto del Ministro Colombo, ha elaborato un piano di sviluppo e un piano per l'utilizzazione delle acque umbre a beneficio dello sviluppo dell'agricoltura. Valenti tecnici hanno elaborato questo piano per l'irrigazione e non si è avuta neppure la cortesia di interpellare questi organismi e di tener conto dei piani che essi avevano elaborato.

Per queste ragioni noi abbiamo fondati motivi di preoccupazione e invitiamo il Ministero dell'agricoltura a intervenire perché non passino altri mesi anche dopo che avremo modificato la composizione del consiglio d'amministrazione e che questo sia stato insediato.

Inoltre desideriamo sottolineare, per quanto riguarda l'Umbria, che l'Ente di irrigazione non può ignorare il fatto che in Umbria è stato elaborato un piano di sviluppo economico e si sta procedendo all'elaborazione di piani comprensoriali. In Umbria è stato pertanto trovato un punto di incontro per tentare di uscire dall'attuale stretta economica. Perciò, non siamo disposti ad accettare che questo elaborato rimanga solo un pregevole studio teorico. Noi vogliamo che questo piano di sviluppo vada avanti ed entri rapidamente in attuazione. Anche l'Ente di irrigazione della Val di Chiana, con i mezzi di cui potrà disporre, con gli interventi statali che ci saranno, con i tecnici che può utilizzare, può trovare nella collaborazione col centro economico dell'Umbria un valido appoggio per utilizzare le proposte e dare un contributo fattivo alla applicazione del piano di sviluppo umbro.

Ora mi sembra che l'intervento del Ministero dell'agricoltura in questo senso sia efficace e possa contribuire a evitare conflitti e contrasti che non gioverebbero alla funzionalità dell'Ente se si continuasse nella strada intrapresa dal commissario, il quale non tiene conto affatto delle proposte che il piano di sviluppo umbro ha formulato.

In questo senso presentiamo un ordine del giorno e gradirei al riguardo il parere del rappresentante del Ministero dell'agricoltura, ritenendo che questa collaborazione possa contribuire anche a far spendere bene il denaro nelle opere da svolgere nella zona di competenza dell'Ente.

La mia parte politica si propone inoltre di riprendere il discorso intorno alle funzioni

dell'Ente di irrigazione quando si tratterà di affrontare il tema della costituzione dell'Ente di sviluppo per l'Umbria, perché anche qui dovremo evitare conflitti di competenza, garantendo una stretta collaborazione fra i due Enti.

Un'ultima osservazione riguarda la Giunta esecutiva, che risulterebbe composta dal Presidente, dai due Vice-presidenti e da quattro Consiglieri rappresentanti le provincie.

L'affermazione fatta per giustificare la formazione della Giunta – che cioè essa viene formata perché risulta troppo difficile riunire frequentemente il Consiglio di amministrazione – ci lascia molto perplessi; e dobbiamo respingerla nettamente in quanto essa contiene il principio dell'esautorazione delle funzioni del Consiglio di Amministrazione. Non è difficile, per questa strada, trasferire alla Giunta i poteri che competono al Consiglio di Amministrazione; per questo noi nutriamo vive e fondate proeccupazioni e non siamo favorevoli alla disposizione.

Concludendo, signor Presidente e onorevoli colleghi, la mia parte politica, dopo aver riflettuto su questo argomento, rileva che ci sono problemi che potrebbero facilmente indurci ad affrontare la discussione in Aula. Riteniamo però che non si debba intralciare l'approvazione di questa legge perché essa tende a mettere praticamente in funzione il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, mentre sarà sempre possibile a noi, in un secondo tempo, affrontare gli ulteriori problemi cui abbiamo fatto cenno.

Pertanto – e proprio al fine di facilitare la rapida applicazione della legge – il mio Gruppo si asterrà dalla votazione.

BECCASTRINI. Mi ricollego a quanto è stato detto dall'onorevole Antonini per richiamare su questo Ente la vigile attenzione del Governo, in modo che sia possibile porre il Consiglio di Amministrazione veramente in grado di assumere l'effettiva direzione di questo organismo che riteniamo di notevole importanza.

Due date, signor Sottosegretario, le dicono come finora le cose siano andate molto male e a rilento; e il nostro Presidente – che allora era Sottosegretario – sa bene quante volte ne abbiamo parlato.

Sta di fatto che dall'ottobre 1961 ad oggi ci sono voluti tre anni per giungere ad affidare ad un regolare organo aministrativo un Ente che abbiamo voluto e volevamo entrasse in attività nel modo più sollecito posibile, data la situazione della nostra agricoltura.

Quindi mi associo alle raccomandazioni dell'onorevole Antonini; ma sento anche il dovere di sollevare una protesta per questi sistemi, veramente inconcepibili, in uso nel nostro Paese.

Un'altra questione desidero nuovamente sottolineare. Ricordo che quando abbiamo esaminato questa legge molto si discusse anche sulla composizione del Consiglio di amministrazione, cercando di dare a quest'organo la maggiore rappresentatività possibile delle categorie e degli enti interessati. Le nostre richieste allora non vennero del tutto accolte. Noi volevamo che gli enti locali fossero maggiormente rappresentati in questo Consiglio, e qualche cosa si è ottenuto con la inclusione nello stesso dei rappresentanti delle tre Amministrazioni provinciali, nonché dei rappresentanti dei mezzadri, dei coltivatori diretti e degli agricoltori.

Oggi invece viene proposta una Giunta esecutiva, in merito alla quale soprattutto le affermazioni del Relatore ci allarmano. Va bene che un organismo a ranghi ridotti può in certi casi snellire il lavoro, ma mi sembra eccessivo giustificare la necessità della costituzione della Giunta con delle pretese difficoltà di riunire spesso il Consiglio di Amministrazione. Noi non siamo affatto d'accordo col criterio di mettere in seconda linea il Consiglio di Amministrazione, tanto più che non abbiamo garanzie che nella Giunta possa essere mantenuta la stessa rappresentatività esistente nel Consiglio.

Noi avremmo voluto introdurre un emendamento in questa legge, relativo al criterio elettivo della Giunta. È vero che non esiste maggioranza o minoranza: però esistono le varie categorie, e il carattere elettivo di alcuni membri della Giunta dovrebbe consentire che in essa vi sia un riflesso del criterio rappresentativo con cui è formato il Consiglio di Amministrazione. Pensiamo e ci auguriamo che le varie forze rappresentate nel Consiglio di Amministrazione tengano conto di questa esigenza, di dare alla Giunta esecutiva, attraverso i quattro consiglieri di nomina elettiva, non soltanto la rappresentanza delle provincie interessate, ma anche quella dei lavoratori, in modo che anch'essi siano presenti in questo organismo che presiede all'attività esecutiva dell'Ente.

Ma soprattutto teniamo a sottolineare l'esigenza che il Consiglio di Amministrazione non sia semplicemente un elemento decorativo, ma si debba riunire il più spesso possibile, in quanto genuina espressione delle for-

ze interessate al problema. L'esigenza di sottolineare questi aspetti mi ha indotto a intervenire, e vorrei che essa fosse riconosciuta da parte del Governo e del Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PALA, *Relatore*. In risposta alle osservazioni fattemi in merito all'istituzione della Giunta, debbo ribadire di aver detto semplicemente che il Consiglio di Amministrazione non può sedere in permanenza. Vorrei aggiungere anche che la costituzione della Giunta esecutiva non è sostitutiva delle funzioni del Consiglio di Amministrazione: la Giunta esecutiva è un organo – diciamo così – integrante della Presidenza. Infatti l'articolo 5 dice testualmente che « la Giunta collabora col Presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ». Praticamente, quindi, nessun atto viene sottratto – con la costituzione della Giunta esecutiva – alla competenza del Consiglio di aministrazione, che rimane l'organo al quale devono essere sottoposti, per l'approvazione, tutti gli atti, come stabilito dalla legge istitutiva.

Noi diciamo che la giunta è un organo di collaborazione e di integrazione del lavoro della presidenza. Quindi il criterio è diametralmente opposto a quello indicato ed illustrato dal collega.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Siamo di fronte ad una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, sulla quale in Senato si è discusso a lungo, affrontandone i vari aspetti. Il Governo ha espresso il proprio parere favorevole, anche perché il provvedimento mira a spostare la zona territoriale di interesse dell'Ente affinché possa funzionare secondo gli intendimenti di coloro che l'hanno voluto costituire. Le critiche che sono state fatte credo che non abbiano fondamento.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, esso è un organo di 22 membri, largamente rappresentativo delle zone e degli interessi, su cui va ad agire l'Ente per l'irrigazione della Val di Chiana. La creazione di una giunta esecutiva non deve destare meraviglia, perché essa costituisce un organo, le cui attribuzioni sono ben delimitate all'articolo 5 e che deriva i suoi poteri dalla volontà del Consiglio d'Amministrazione per gli affari più importanti che riguardano l'Ente.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno che è stato preannunziato, il Governo in linea di massima lo approva.

Ho sentito affermare che il Consiglio di Amministrazione non sarebbe stato nominato, né insediato. Faccio presente che il Consiglio d'Amministrazione è stato nominato nel mese di gennaio del 1964 e insediato nel mese successivo. Quindi ha funzionato. Esso, riunitosi il 10 marzo 1964, ha avuto modo di esprimere il proprio pensiero su questa proposta di legge riconoscendo l'utilità di certi ampliamenti.

Il Governo assicura che quando sarà approvato questo provvedimento darà corso alle procedure necessarie per una sistemazione rapida della vita dell'Ente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura, avvertendo che, non essendovi proposte di emendamenti e nessuno chiedendo la parola, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello compreso entro i confini indicati nell'allegato *A* della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operatività dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato *B* alla presente legge.

Sono estese al territorio in cui opera l'Ente, le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e degli articoli 8, 11 e 24 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'Ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un Presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) due Vice presidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;

e) i Presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

f) i Presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

g) un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva dell'Ente è composta dal Presidente, dai due Vice presidenti e da quattro consiglieri rappresentanti le province interessate, eletti dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

(*È approvato*).

ART. 5.

La Giunta collabora col Presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e particolarmente:

a) statuto, regolamento del personale e norme per il funzionamento dei servizi;

b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relazioni relative;

c) piano di classifica della proprietà ai fini della determinazione dei criteri di contribuzione.

Spetta alla Giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del Consiglio:

a) sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;

b) sui ruoli di contribuenza in conformità al piano di classifica e al bilancio preventivo approvati dal Consiglio;

c) sui progetti esecutivi e le perizie di variante;

d) sulle licenze e concessioni temporanee;

e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai 30 milioni, restando demandati alla competenza del Consiglio gli impegni d'importo superiore;

f) su altri affari che il Consiglio ritenga di demandare alla Giunta in sede consultiva o deliberante.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.

Può inoltre assumere impegno di spesa per importo non superiore ai 10 milioni.

Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di 20 giorni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice presidenti da lui incaricato ».

(*È approvato*).

ART. 7.

All'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole: « del Vice presidente » sono sostituite dalle altre: « dei Vice presidenti ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle allegate. Do lettura dell'allegato *A*:

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI OPERATIVITÀ DELL'ENTE

La linea che circoscrive il territorio di competenza dell'Ente ha il seguente sviluppo:

partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in località M. Falterona (m. 1654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1520), Passo Fangacci (m. 1234), Passo dei Mandrioli (m. 1133), Passo Rotta dei Cavalli (m. 1172), M. Nero (m. 1234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1172); di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei Comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il M. Zucca (m. 1263), per raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1037) e quindi, attraverso M. dei Frati (m. 1454), raggiunge a M. Maggiore (m. 1384) il confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località « Il Montaccio »; di qui attraversa M. Moricce (m. 968) e M. Valmeronte (m. 978) ritrova il confine provinciale Perugia-Pesaro che segue fino alla Madonna dei Cinque Faggi e da qui si stacca di nuovo dal confine provinciale per risalire a M. Splendore (m. 773) passare per il M. Castellaccio (m. 839), Passo del Cardinale, M. di Petazzano, Madonna del Carmine e proseguire verso M. Pollo lungo il crinale, fino a raggiungere M. Picognola a quota 972.

Prosegue attraverso M. Le Pianelle (m. 983), M. Motette (m. 1331), M. Le Gronde (m. 1373), M. Cucco (m. 1566) e di qui arriva al confine provinciale Perugia-Ancona in località M. Lo Spicchio (m. 1200); da qui volge a Sud, seguendo detto confine, toccando Colle di Fossato (m. 740) e quindi M. Maggio (m. 1361), sino a Campottone; da qui segue il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso Sud attraverso M. Berella (m. 1095), M. Pennino (m. 1570), Colfiorito (m. 763), e quindi poco dopo M. La Macchia (m. 1039), lascia il confine provinciale Perugia-Macerata per risalire la dorsale dell'Appennino umbro toccando le località di M. S. Salvatore (m. 1143), M. Fugo (m. 1120), Colle Valeo (m. 929) fino a M. Santo (m. 1329), di qui prosegue attraverso M. Maggiore (m. 1428) fino a M. Piano (m. 904).

Da M. Piano attraverso Vallocchia, Castelmonte, Pizzo Corno (m. 1148), La Forcella (m. 828), arriva al confine provinciale Perugia-Terni in località M. Castiglione (m. 928); da qui segue detto confine per Cima Panco (m. 1042), Villa S. Faustino e La Roccaccia (m. 411), seguendo poi il corso del Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia. Si stacca per raggiungere S. Egidio sul confine provinciale Terni-Viterbo, che segue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso Nord passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana, Poggio Rullo, La Foce, Montepulciano; di qui lungo la strada che da Montepulciano va a Sivicciano, raggiunge Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso verso est lungo la strada provinciale per Asciano, raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge M. Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'allegato *B*. Ne do lettura:

ALLEGATO B

La delimitazione del territorio dell'Ente da classificare come comprensorio di bonifica di prima categoria è rappresentata da un perimetro che comprende una superficie di Ha 599.000, che può così sommariamente delinearsi:

partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Pian di Scò, attraversa i Comuni di Pian di Scò e Castelfranco di Sopra, quindi segue il confine comunale fra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna fino a località Borro, quindi il confine Loro Ciuffenna Castiglion Fibocchi per breve tratto fino a C. Politi, quindi attraversa il Comune di Castiglion Fibocchi e quello di Capolona; a S. Martino sopra Arno si affianca per un piccolo tratto all'Arno, quindi se ne discosta leggermente dopo Capolona continuando però a decorrere parallelamente al fiume, attraverso Baciano, Zenna, Pieve Socana, poi se ne allontana ancora passando per Riosecco, vicino a S. Martino, sale verso nord fino ad attraversare immediatamente a sud di Stia, la strada che va da Pratovecchio a Stia e l'Arno; quindi dopo Stia Vecchia volge a sud fino al Ponte a Poppi, torna a nord fino a Lierna, quindi scende a sud nuovamente fino a Bibbiena e torna a nord-est passando per Gressa Fanghello (m. 993) tornando poi decisamente a sud per Querceto-Campi, Rassina, Subbiano correndo per quest'ultimo tratto parallelo e adiacente alla riva sinistra dell'Arno, da cui poi si discosta passando ad est di Arezzo attraverso Chiassa, Staggiano; lasciato ad est Pieve di Rigutino e Castiglion Fiorentino, si addentra ad est sotto forma di cuneo sino a toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona; quindi dopo aver costeggiato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia a M. Castelluccio (m. 747) si sposta ad est passando sotto Castel Rigone, segue poi il confine comunale di Passignano e Umbertide passando per C. Spicchio, C. S. Lucia, Piano del Nese, Castiglion Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per Umbertide, discostandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. Di qui, si addentra nella valle del Cerfone e attraverso Anghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucastelli, fino a S. Piero in Villa; scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino, seguendo la S.S. n. 3-*bis* che lascia per Lama, Città di Castello dove segue la S.S. n. 3-*bis* fino a località C. Cavaliere dove si sposta ad est passando per località M. Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide, da dove costeggia di nuovo la S.S. n. 3-*bis* fino al Km. 114, poi la lascia ad ovest e passa nei pressi di Coltavolino, Morleschio, Piccione Monteverde, dopo di che segue la valle del Chiascio fino a verso Sterpeto e Palazzo. Dopo essere passato per Assisi e a nord di Spello attraverso Mad. di Spello, Collepino, Colle S. Lorenzo, Ravignano, scende ancora a sud per Belfiore, Colle S. Lorenzo, S. Stefano dei Piccioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione, poi passando ad est di Trevi, scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio, da dove, piegando prima da est e poi a nord, passa per M. Castellana, M. Vergozze e M. Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per M. Santo.

Di qui prosegue per M. Maggiore, M. Piano, Balmocchia, Castelmonte, Pizzo Corno, La Forcella, fino al confine provinciale Perugia-Terni in località M. Castiglione; da qui seguendo detto confine risale fino a Cima Panco, raggiunge il confine comunale di Massa Martana; da qui risalendo a nord passa in prossimità di Monte Forzano, S. Pietro, Mastino, Cucco sino a Colle del Marchese; piega poi ad ovest per Giano dell'Umbria, Le Rocchette, scende a sud verso Castel Ritaldi, Massa Martana fino a Montecastro. Di qui si sposta verso ovest seguendo per lungo tratto fino a Poggio la Croce il confine provinciale Perugia-Terni attraverso, Vismano, Pesciano, Pozzaccio, Camerata, Osteriaccia, La Roccaccia (m. 410), Titignano, Le Caselle, Ripalvella Collelungo, Poggio Aquilone, Migliano, Poggio della Croce. Lascia a sud il confine provinciale Perugia-Terni e passa per Poggio Mardella, M. Vergnano, Mercatello, Castiglion Fosco, Mecereto, Piegaro, Palazzone; riprende il confine provinciale fino alla statale 71 Umbro-Casentinese che segue fino a Monteleone. Passa quindi per Montegabbione, Montegiove e va a incontrarsi con il confine comunale di S. Venanzo. Proseguendo verso sud lo segue sino nei pressi della località La Selva a quota 669.

Piega ora verso sud passando per Monte della Colonnetta e Poggio Casalini fino ad incontrare il confine comunale Boschi-Orvieto, nei pressi di Corbara sul fiume Tevere. Segue il Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia e passando poi per S. Egidio incontra il confine provin-

ciale Terni-Viterbo, che segue fino all'incrocio dei confini delle tre provincie Terni, Siena e Viterbo. Prosegue lungo il confine provinciale di Terni-Siena fino a località Podernuovo, risalendo verso Monte Cetona per passare a Poggio Piano, Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietra Porciana e prosegue per Poggio Rullo, La Foce. Di qui segue la strada che da Montepulciano va a Sovicciano, Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso est lungo la strada provinciale per Asciano raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge Pian di Scò, ricongiungendosi così al punto di partenza di questa descrizione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Antonini e Beccastrini:

« La XI Commissione agricoltura e foreste della Camera dei deputati,

in sede di discussione della proposta di legge n. 1446 che integra la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, riguardante l'Ente autonomo di irrigazione della Val di Chiano Aretino-Senese e delle Valli Umbre;

tenuto conto che nella Regione umbra è completato il piano di sviluppo economico, che prevede soluzioni per i problemi riguardanti la utilizzazione delle acque e dello sviluppo dell'agricoltura,

invita il Ministro dell'agricoltura

ad assicurare il suo intervento, affinché l'Ente autonomo per l'irrigazione, nell'elaborazione dei programmi e dei piani di investimenti tenga conto delle proposte elaborate dal Piano regionale di sviluppo economico umbro ».

Il rappresentante del Governo ha già dichiarato di accettarlo.

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatori BARTOLOMEI e MONETI: « Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1446):

Presenti	24
Votanti	14
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	12
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bignardi, Scricciolo, Della Briotta, Ferrari Riccardo, Ferri Mauro, Franzo, Imperiale, Mengozzi, Pala, Prearo, Principe, Pucci Ernesto, Sedati e Zucalli.

Si sono astenuti:

Antonini, Avolio, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, Gombi, Magno, Miceli, Ognibene, Valori.

La seduta termina alle 10,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI